



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza

01-09-08 - Servizio Lavori

Oggetto: CIG 876033484E - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando dei lavori di realizzazione dei locali di servizio alle residenze AREA site in Corso Iglesias dal civico 32 al civico 40, nel comune di Carbonia (Sud Sardegna) - Applicazione C.A.M. - Gara su delega - Provvedimento di esclusione

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli uffici della Regione;

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l'Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii., in particolare, l' art. 39 del Codice che disciplina le attività di committenza ausiliarie, prevedendo il ricorso delle stazioni appaltanti per la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19 /4 /2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

VISTE la deliberazione dell’Anac numero 289 del 01 aprile 2020 e la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del “Decreto Rilancio”, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n.120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con particolare riguardo agli articoli di deroga e/o modifica al Codice dei Contratti;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, n. 49/1, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale Regionale di committenza, CRC RAS, e l’approvazione delle Linee guida concernenti la centralizzazione degli appalti;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 24 ottobre 2019 riguardante l’ assetto organizzativo della CRC RAS;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 31 marzo 2020, n. 5876 /33, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio spesa comune della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza all’ing. Gabriella Mariani;

CONSIDERATO che la sottoscritta, essendo vacante il posto del dirigente del Servizio Lavori, è deputata, in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 aprile 2016n. 50 e ss.mm.ii. e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2014, n. 3/7;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di AREA Carbonia 21 maggio 2021, n. 1475, con la quale è stata conferita delega a questa CRC per l'adozione dei provvedimenti necessari all'approvazione degli atti di gara, all'indizione e all'espletamento dell'intera procedura sino all'aggiudicazione definitiva, relativamente all'affidamento dei "lavori di realizzazione locali di servizio alle residenze AREA site in Corso Iglesias dal civico 32 al civico 40, siti nel Comune di Carbonia";
- DATO ATTO** che la competenza allo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto è posta in capo al Servizio in epigrafe, in base alle funzioni stabilite dal citato decreto del Presidente della Regione n.103/2019;
- DATO ATTO** che il Servizio lavori ha assunto il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della procedura di gara;
- RICHIAMATA** la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, 10 marzo 2021, n. 655, con la quale è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, l'ing. Cecilia Gilardi;
- RICHIAMATA** la propria determinazione del 25 maggio 2021 n. 229, con la quale è stata nominata Responsabile del procedimento per la fase di affidamento la dottoressa Roberta Kappler;
- DATO ATTO** che in data 3 giugno 2021 è stata indetta procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. uuu) e 36 comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici, così come integrato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori in oggetto, di importo complessivo stimato, ex art. 35, del D.lgs. 50 /2016, di € 1.319.983,49 (unmilionetrecentodiciannovemilanovecentoottantrè/43), esclusa IVA e comprensivo di oneri della sicurezza, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice dei Contratti Pubblici;
- PRESO ATTO** che per la partecipazione alla presente procedura sono state richieste dal RUP la qualificazione nella categoria OG1 classifica IIIBIS (prevalente), e categoria OS3 classifica I (scorporabile) e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale secondo il sistema Emas o equivalenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- DATO ATTO** che sono stati sorteggiati 20 operatori economici, sulla base della categoria prevalente, e sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 13.00 del 23 giugno 2021, tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT;
- DATO ATTO** che entro il termine sopraindicato sono pervenute 5 offerte, come riportato nel verbale n. 1 allegato al presente provvedimento;
- RICHIAMATA** la propria determinazione del 9.07.2021 n. 318 di presa d'atto e nomina del seggio monocratico composto dal responsabile della procedura di affidamento;
- PRESO ATTO** altresì, che il responsabile del procedimento ha avviato la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori partecipanti riscontrando la necessità di effettuare alcuni approfondimenti come evidenziato nel verbale n. 1, oltre che la necessità di integrare la documentazione di un operatore economico con il soccorso istruttorio;
- PRESO ATTO** gli operatori economici A. S. Costruzioni e Tecnoserramenti sono ricorsi all'avvalimento presentando dei contratti carenti sotto diversi aspetti, come ampiamente dettagliato nel verbale n. 2, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che qui si intendono interamente riportate;
- VISTA** la consolidata giurisprudenza in materia, riportata nel verbale di gara n. 2, secondo la quale il contratto di avvalimento, finalizzato a fornire all'impresa ausiliata la certificazione ambientale ISO 9001 e ISO 14001 deve avere ad oggetto *"l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità."* e ancora *"è necessario che nel contratto risulti che essa mette effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità e che, dunque, l'oggetto del contratto di avvalimento sia determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati."* (TAR Lombardia, sez. IV, 6 luglio 2020, n. 2065, Consiglio di Stato, sez. V, 20 novembre 2018, n. 6551, CdS sez V n. 2953/2018- n. 3710/2017 – n. 852/2017);
- CONSIDERATO** altresì che, in particolare nel contratto presentato dall'operatore economico A.S. Costruzioni, non emerge l'onerosità dello stesso, come riportato nel verbale n. 2 i cui contenuti si intendono interamente richiamati;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

VISTA

la consolidata giurisprudenza in materia, come riportata nel verbale di gara n. 2 del 15 luglio 2021, secondo cui *"l'onerosità del contratto è ritenuta indice della effettiva concessione delle risorse da parte dell'ausiliaria a favore della concorrente, e, per questo, idoneo (unitamente alla determinatezza del contenuto contrattuale) a fugare i dubbi sul carattere meramente formale della disponibilità delle risorse che spesso circondano il ricorso all'avvalimento per l'acquisizione dei requisiti di partecipazione mancanti da parte di un concorrente."* (Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2021, n. 806 e 12 febbraio 2020, n. 1074) e il parere di precotenzioso Anac 91/19/S, delibera n. 578 del 26/06/2019 nel quale ritiene *"non attivabile il soccorso istruttorio per sanare le lacune del contratto di avvalimento che non indichi il costo o la diversa utilità economica dell'ausiliaria."*;

RICHIAMATA

inoltre l'Adunanza Plenaria 22/2020 secondo la quale "è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero requisito astratto e valore cartolare, ma assume la specifica obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse, il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità";

RITENUTO

che i contratti di avvalimento, presentati dagli operatori economici A.S. Costruzioni e Tecnoserramenti, non soddisfano i requisiti richiesti dall'ordinamento e dalla consolidata giurisprudenza e non siano pertanto idonei a trasferire in capo all'ausiliata i requisiti necessari per la qualificazione alla procedura richiamata all'oggetto;

RITENUTO

pertanto che, in linea con quanto disposto dall'Adunanza Plenaria 22/2020 secondo la quale "è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero requisito astratto e valore cartolare, ma assume la specifica obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse, il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità", i contratti di avvalimento, presentati dagli operatori economici A.S. Costruzioni e Tecnoserramenti, non soddisfano i requisiti richiesti dall'ordinamento e dalla consolidata giurisprudenza e sono pertanto non idonei a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

trasferire in capo all'ausiliata i requisiti necessari per la qualificazione alla procedura richiamata all'oggetto;

DATO ATTO

altresì, che la documentazione presentata dagli altri operatori economici, anche in seguito a richieste di integrazioni, è risultata regolare, come riportato nel verbale n. 2, e che quindi sono ammessi alla fase successiva di apertura delle buste economiche ;

DETERMINA

ART.1

di approvare i verbali n. 1 e 2 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

ART.2

di escludere gli operatori economici **A. S. Costruzioni** PI 02794580924, **TECNOSERRAMENTI** PI 02901080842 e per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate;

ART.6

di dare mandato al Responsabile della procedura di affidamento di procedere con l'apertura delle offerte economiche degli operatori economici rimanenti;

ART.7

di comunicare, mediante la piattaforma SardegnaCat e con PEC, il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. ii.;

ART.8

che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo del committente ovvero dalla notificazione e/o comunicazione del provvedimento di esclusione;

ART.9

di dare idonea pubblicità e trasparenza al presente atto secondo le modalità di cui agli artt. 29 e 36 del D.lgs. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016;

ART.10

di trasmettere la presente determinazione all'AREA, alla Direzione generale della CRC, e alla Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 21 comma 9 della legge regionale 13.

Siglato da:

ROBERTA KAPPLER

